



**CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

DA ALLEGARE ALLA SENTENZA ORIGINALE

SENTENZA Nr. ^{3303/15}
3245/15

R.G. Nr. ^{5908/14}
1507/12

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA
ALL' AVV. PAOLO MARINI IN DATA 3/7/2015 NELL'INTERESSE
DELLA PARTE DEL VICARIO VINCENZO

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIA FRANCESCA FORTUNIO**

(RG 5902/2014)

Corte di Appello di Roma
Sezione lavoro e previdenza

Il Presidente del I Collegio

letto il ricorso depositato in data 30 dicembre 2014
da CLSRV S.r.l.

e pervenuto allo scrivente in data 15 gennaio 2015;

visto l'art. 1, n. 60 della Legge 28 giugno 2012, n.92;

nomina relatore il Cons. Vittoria Di Sario;

fissa per la trattazione l'udienza del 12 marzo 2015 ore 12 presso l'aula
della Sezione Lavoro di questa Corte d'Appello in Roma alla Via R. Romei
(angolo Via Varisco) ;


assegna alla parte reclamante termine fino al 28 gennaio 2015 per la
notifica;


assegna al convenuto termine fino al 2 marzo 2015 per la costituzione.

Si comunichi tempestivamente alla difesa reclamante.

Roma, 16 gennaio 2015

Il Presidente di Sezione


(Dott. Fabio Massimo Gallo)



3303/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

PECORA	dott. Luigi	Presidente
DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Consigliere rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere

a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 9.4.2015 ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 1, comma 60, l. 92/2012 nella causa civile in grado di appello iscritta
al n. 5902 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

CLSTV SRL elett.te dom.ta in Roma, via Simeto n.12, presso lo studio dell'avv.to
Rosalba Chiaradia, che la rappresenta e difende come da procura a margine del
reclamo

APPELLANTE-RECLAMANTE

E

DEL VICARIO VINCENZO elett.te dom.to in Roma, via Flaminia n.441, presso lo
studio degli avv.ti Maria Sofia Tonolo e Paolo Marini, che lo rappresentano e
difendono come da procura in calce alla memoria di costituzione

RECLAMATO-APPELLATO

**Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data
11.7.2013**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line.

1) Con ricorso in appello ex art. 433 c.p.c. (così rubricato nell'intestazione) la CLSTV srl ha chiesto "l'annullamento, previa concessione della sospensione degli effetti della decisione di primo grado ex art. 431 cpc, della sentenza n.42796/2014, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dott. Pacia, nell'ambito del giudizio di cui al n. RG 42633 del 2012, notificata in forma esecutiva presso la sede della C.L.S.T.V. srl ed anche alla CLSTV srl", con la "conseguente declaratoria, in riforma della decisione sopra indicata, della nullità e comunque dell'illegittimità delle richieste formulate in primo grado dall'appellato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introdotto per l'impugnativa del licenziamento intimato dal Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori-C.L.S.T.V. srl con lettera del 2.5.2013, ricevuta il successivo 9...., ai fini della opposizione finalizzata all'annullamento/revoca della ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 11 luglio 2013 nell'ambito del medesimo giudizio, che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Vincenzo Del Vicario e, per l'effetto, ha disposto in capo al Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori srl, società con sede in Roma via Frattina n.10, la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed il pagamento allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1937,76 mensili sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio".

A sostegno di detta richiesta è stato eccepito "in primo luogo ed in via pregiudiziale la assoluta inammissibilità del gravame per genericità ed indeterminatezza della domanda attorea di primo grado", avendo "il ricorrente dapprima sottoscritto e, poi, impugnato un contratto che regolava le sue prestazioni di lavoro nell'interesse della società convenuta senza minimamente contestare, in alcun aspetto, le vicende relative allo svolgimento di tale contratto. Non solo, ma la posizione di Del Vicario riguarda solo il Centro Logistico Sicurezza Valori srl e non la CLSTV srl soggetti diversi con autonoma partita iva".

E' stato, altresì, dedotto: che il Del Vicario avrebbe svolto le sue mansioni "in maniera assai personalistica", determinando "un peggioramento del clima aziendale"; che la contestazione disciplinare non era affatto generica e che il predetto non aveva contestato l'addebito; che era stato rispettato il procedimento della legge n. 300/1970; che non erano comprensibili le motivazioni dell'ordinanza opposta; che non era necessaria l'audizione orale; che il licenziamento rientrava nel "genus dei licenziamenti dirigenziali", connotati dal vincolo fiduciario.

Si è costituito in giudizio, prima con memoria avverso l'istanza di inibitoria e successivamente con memoria per il merito, Del Vicario Vincenzo eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'ordinanza della fase sommaria e comunque per scadenza dei termini ex art. 327 c.p.c.; l'inammissibilità per carenza dei requisiti ex art. 434 c.p.c.; il difetto di legittimazione della società appellante; l'assenza di notifica di alcun precetto in esecuzione della sentenza; la totale errata impostazione dell'impugnazione, contenente indicazioni non veritiere e riferite a provvedimenti inesistenti.

Dopo un rinvio per impedimento del difensore della società (cfr verbale del 12.3.2015), la causa è stata discussa dalle parti ed il Collegio ha riservato la decisione nei termini di cui all'1/60° c. legge n.92/2012.

 2

2) Si è reso necessario il richiamo integrale di alcuni passaggi dell'impugnazione poiché questa presenta una molteplicità di errori, contraddizioni e violazioni del rito che rendono necessario il confronto con l'effettiva realtà della vicenda processuale.

Va da subito precisato che in sede di discussione il procuratore della società, sebbene espressamente invitato dalla Corte a replicare alle varie eccezioni e contestazioni mosse dalla difesa del Del Vicario, nulla ha eccepito né diversamente dedotto.

Ed allora occorre ricostruire brevemente, sulla scorta della documentazione in atti e delle allegazioni dell'appellato/reclamato, l'iter processuale.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ed art. 1/48° c. e ss legge n. 92/2012, depositato in data 28.12.2012 innanzi al Tribunale di Roma e rubricato con n. 42633/2012 RG, Del Vicario Vincenzo, premesso di essere dipendente della Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori-C.L.S.T.V. srl con mansioni di guardia particolare giurata, ha convenuto in giudizio detta società e la CLSTV srl, cui era stato trasferito in data 18.7.2012 il ramo di azienda della vigilanza armata, contestando detto trasferimento ed impugnando, sotto diversi profili, il licenziamento disciplinare a lui intimato dalla prima società in data 4.5.2012, con richiesta di reintegra e risarcimento danno ex art. 18 stat. lav.

La dott.ssa Pacia, con ordinanza ex art. 1 comma 48 legge n. 92/1992 depositata in data 11.7.2013, ha così disposto: dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 4.5.2012 per mancato rispetto della procedura ex art. 7 legge n.300/1970 e per l'effetto condanna la parte resistente Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto valori srl alla immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condanna la stessa parte resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni globali di fatto in misura di euro 1937,76 mensili, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi ed al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale nella motivazione ha, altresì, affermato, per quanto rileva in questa sede, che *<Quanto alla posizione della cessionaria CLSTV srl deve osservarsi che la cessione d'azienda è intervenuta il 18.7.2012, quindi dopo il licenziamento sicché non può procedersi alla condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed alla condanna della cessionaria al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso sino a quello della effettiva reintegrazione. Per tale ragione la domanda nei confronti della cessionaria deve essere respinta, non senza precisare che nel caso di cessione d'azienda intervenuta successivamente al licenziamento, la eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro conseguente alla caducazione degli effetti del licenziamento dichiarato illegittimo consentono di notificare legittimamente gli atti successivi (atto di precetto e di pignoramento) alla società cessionaria del ramo di azienda ceduto, cui cioè apparteneva il ricorrente in precedenza licenziato (cfr arg. Cass. n.8465 del 13/4/2011)>*.

3) Così ricostruita la vicenda, occorre passare all'esame dell'impugnazione.

3a) Questa innanzitutto pone un problema di esatta individuazione del soggetto agente, stante le ambigue indicazioni dell'intestazione dell'atto (solo l'ultima lettera è puntata e sono indicate le sedi di entrambe le società), ambiguità chiarita in sede di

discussione, nel corso della quale il procuratore comparso in udienza ha dichiarato che: "la reclamante è la società CLSTV con sede in via Sirte cioè la società che nella ditta non ha le lettere puntate".

Trattasi della società cessionaria, avverso la quale, come sopra evidenziato, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda avanzata in sede sommaria, circostanza questa che fa dubitare di una legittimazione ad agire dell'attuale reclamante.

3b) Ed ancora. Con l'atto depositato innanzi a questa Corte si chiede l'annullamento della "sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, GU dott. Pacia n.42796/2014 nell'ambito del giudizio di cui al n.RG 42633 del 2012".

Dagli atti di causa emerge che nell'ambito di quest'ultimo giudizio risulta emessa dalla dott.ssa Pacia esclusivamente l'ordinanza ex art. 1/48° c. legge n. 92/1992 sopra richiamata, e copia di questa è stata allegata e depositata dalla stessa società nel presente giudizio, mentre non si rinviene alcuna sentenza n.42796/2014 e sul punto nulla ha precisato il difensore della società.

In calce allo stesso atto, inoltre, risulta avanzata "istanza di sospensione della sentenza impugnata (n.4518/2011) ai sensi dell'art. 431 terzo comma c.p.c."

Ed anche di tale sentenza non vi è traccia in atti né sono stati forniti chiarimenti.

3c) L'impugnazione assume che "La suddetta ordinanza è stata confermata a seguito della opposizione da parte della C.L.S.T.V. srl ed ora la fase esecutiva ad essa conseguente si pone in capo alla subentrante CLSTV srl, che opera in luogo di contratto di cessione di azienda".

Il punto, nonostante le deduzioni e contestazioni della difesa del Del Vicario, è rimasto assolutamente oscuro.

Non è stata prodotta agli atti l'asserita sentenza che avrebbe "confermato" in sede di opposizione l'ordinanza sopra richiamata né è stato dedotto e contestato nulla avverso tale asserita pronuncia.

Si tratterebbe, nella stessa prospettazione della società appellante, di una pronuncia emessa all'esito di un giudizio di opposizione proposto dall'altra società, la C.L.S.T.V. srl, diversa da quella che agisce in questa sede, con ogni ulteriore profilo di inammissibilità.

Il reclamato ha dedotto che "da un'interrogazione informatica operata sul RG 42633/2012 (doc. 5 fascicolo inibitoria) risulta che l'ordinanza 11.7.2013 è stata impugnata il 29.8.2013 (e quindi ben oltre i trenta giorni previsti dalla norma) al n. RG 30687/2013", aggiungendo che "Questa difesa non ha possibilità di accesso a tale giudizio in quanto non costituita perché mai ha ricevuto alcuna notifica, ma da informazioni sommarie assunte presso la cancelleria del Tribunale tale causa, assegnata alla dr.ssa Falato, risulta comunque cancellata dal ruolo per estinzione pronunciata all'udienza del 23.5.2014".

Avverso quanto dedotto dal reclamato nulla è stato eccepito e nulla è stato di diverso dimostrato.

3d) Infine, forse per legittimare una propria azione in questa sede, si fa generico riferimento ad "una fase esecutiva", ma il reclamato ha dedotto di non avere mai provveduto neppure alla notifica del precetto, né diversa prova è stata fornita dalla società.

4) A questo punto non può non evidenziarsi come l'atto in esame si ponga in evidente contrasto contemporaneamente con le generali regole sull'impugnazione, essendo stata questa proposta da un soggetto che non risulta soccombente nel giudizio instaurato nelle forme del c.d. rito Fornero dal Del Vicario, nonché con la disciplina di cui all'art. 1/58° c. e ss legge n. 92/1992.

Da una valutazione complessiva dell'atto emerge che l'impugnazione in questa sede è stata proposta contro l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede sommaria ex art. 1/48° c. legge citata, lì dove il reclamo innanzi alla Corte di appello è consentito esclusivamente avverso la sentenza emessa, all'esito del giudizio di opposizione, ai art. 1/57° c. medesima legge.

Di tale giudizio la società omette di dare qualsiasi indicazione né indica la sentenza che sarebbe stata emessa a conclusione dello stesso.

Se poi dovesse corrispondere alla realtà quanto affermato dalla difesa del reclamato, e non contestato, l'azione proposta in questa sede sarebbe assolutamente inammissibile. A diverse conclusioni non potrebbe giungersi neppure volendo interpretare il ricorso come proposto ex art. 433 e ss c.p.c, così come indicato nell'intestazione.

L'appello sarebbe comunque inammissibile sia perché proposto da soggetto non legittimato sia perché in aperta violazione dell'art. 339 c.p.c. non essendo consentito l'appello avverso ordinanze emesse ai sensi della più volte citata legge Fornero, stante la tipicità, specialità e tassatività del rito ivi disciplinato.

La società ha proposto un'impugnativa in aperta violazione delle norme di legge, nonostante le plurime eccezioni sollevate dalla controparte nulla ha replicato e l'azione finisce per risultare un vano tentativo per superare le preclusioni di rito maturate e per procrastinare gli effetti della decisione sopra richiamata.

In conclusione il reclamo va respinto siccome inammissibile, pronuncia che all'evidenza assorbe l'avanzata istanza di inibitoria, che va parimenti respinta.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo e la contestuale istanza inibitoria;
condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese del grado liquidate in € 3307,00 oltre rimborso 15% iva e cpa;


in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Si comunichi

Roma 14.4.2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORI

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]